



S E N T E N Z A N . 1 0 3 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73846

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata a (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D'Ago (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Bartolomeo Caracciolo Carafa n° 30 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 16 febbraio 2023 (omissis), *ex* dipendente dell'Università "Federico II" di Napoli collocata in quiescenza dal 1° dicembre 2011, ha evidenziato che nel 2016, in esecuzione di una sentenza emessa l'anno precedente dal tribunale di Napoli, le erano stati erogati arretrati riferiti all'arco temporale dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2011; e che quindi, sempre nel

2016, l'Università stessa aveva emesso un nuovo modello PA04. Ciononostante l'odierna ricorrente ha lamentato che l'INPS non aveva proceduto ad alcuna conseguente riliquidazione né del trattamento di fine servizio, né della pensione.

Perciò la (omissis) ha domandato che questi ultimi venissero rideterminati in suo favore, con pagamento delle conseguenti maggiori somme a lei spettanti.

2. Con comparsa depositata il 22 giugno 2023 si è costituito l'INPS, evidenziando che "... in data successiva al deposito del ricorso ..." aveva ricostruito la pensione della (omissis) e che, nel settembre 2022, le erano stati pagati i conseguenti arretrati. Perciò l'odierno resistente ha reputato che, in tal guisa, fosse cessata la materia del contendere.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 10 luglio 2023 sono stati assegnati alle parti termini per memorie e replica riguardo alla prospettata cessazione della materia del contendere. E, con memoria depositata il 18 dicembre di quello stesso anno, la (omissis) ha esplicitamente concordato in quel senso, concludendo altresì per la compensazione delle spese di lite.

Infine all'udienza del 19 febbraio 2024 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato che, tra i due capi di domanda azionati dalla (omissis), la giurisdizione di questa Corte sussiste riguardo alla riliquidazione della pensione e, invece, difetta, quanto al ricalcolo del trattamento di fine servizio.

Tuttavia l'esplicito e, soprattutto, indistinto riconoscimento attoreo in merito alla cessazione della materia del contendere induce ad una declaratoria globale in tal senso: potendosi altresì prescindere dall'apparente anteriorità della riliquidazione operata dall'INPS, almeno in tema di pensione, rispetto alla data in cui

è stato incardinato l'odierno giudizio.

5. Inoltre le parti hanno concordato riguardo all'integrale compensazione delle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73846, proposto da (omissis) (OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.02.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli